



## Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Deliberazione pubblicata all'Albo Informatico dell'Azienda  
Dal 06/05/2020 al 27/05/2020

Il Responsabile U.O.C. Affari Generali  
(dot.ssa Silvia Liggeri)

---

**Deliberazione n. 289 del 29/04/2020**

---

*Tit. di Class. 1.1.02*

A154  
RL

**OGGETTO:** autorizzazione alla stipula di un contratto ponte con la Società CN Costruzioni generali S.p.A., ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, per i lavori di manutenzione edile ed affine presso i Presidi ospedalieri e i Poliambulatori dell'ASST Nord Milano, nelle more dell'adesione alla convenzione ARIA S.p.A in corso di attivazione. CIG 8277363807

### IL DIRETTORE GENERALE

#### PREMESSO che:

- l'art. 1, commi 548 e 550, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) ha previsto che gli enti del Servizio Sanitario Nazionale "sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 9, comma 3, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza, ovvero della Consip SpA";
- con DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 32 del 9 febbraio 2016, sono state previste le categorie di beni e servizi e le relative soglie oltre le quali gli Enti del SSN ricorrono a Consip SpA o agli altri Soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure di acquisto, tra cui rientrano i servizi di manutenzione immobili e impianti oltre la soglia di rilevanza comunitaria;
- con nota prot. n. 20518/2016, il Ministero dell'Economia e Finanze e il Ministero della Salute hanno fornito indicazioni per l'attuazione dell'art. 9 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito, con modificazioni dalla Legge 23 giugno

2014, n. 89, sull'acquisizione di beni e servizi del settore sanità prevedendo che, in assenza di iniziative attive, se il Soggetto aggregatore di riferimento o Consip SpA ha in programma un'iniziativa che tuttavia è in fase di avvio e comunque non ancora perfezionata, è possibile ricorrere alle fattispecie del "contratto ponte" ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 163/06, (ora art. 63 comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 - procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), per lo stretto tempo necessario all'attivazione del contratto da parte del Soggetto aggregatore di riferimento o Consip SpA, o alla proroga del contratto se prevista dal bando di gara iniziale;

**PRESO ATTO** che:

- con deliberazione n° 270 del 29 aprile 2019, nelle more dell'adesione alla convenzione *ARIA 2018\_091.0 - Manutenzione edile (lotto 4)*, è stato affidato all'Impresa CN Costruzioni Generali S.p.A, l'appalto dei lavori di manutenzione edile ed affine presso le strutture aziendali, per un periodo di sei mesi dal 1 maggio 2019 al 31 ottobre 2019, per un importo complessivo presunto di € 149.000,00, al netto del ribasso offerto del 28,972%, inclusi oneri della sicurezza in misura pari a € 4.000,00 e oltre IVA;
- con deliberazione n. 700 del 6 novembre 2019, detto appalto è stato prorogato, ai sensi dell'art. 1 del contratto in essere, alle medesime condizioni contrattuali e per il medesimo importo, per un ulteriore periodo di sei mesi, dal 1 novembre 2019 al 30 aprile 2020

**CONSTATATO** che:

- è tuttora in corso la procedura di gara espletata da ARIA S.p.A per l'attivazione della convenzione per il servizio di manutenzione edile degli immobili del servizio sanitario regionale sopra citata;
- come comunicato dai referenti ARIA S.p.A interpellati (cfr. mail del 15 aprile 2020), a seguito dell'emergenza sanitaria in corso, sono state annullate le sedute conclusive di valutazione ed aggiudicazione definitiva dei lotti 4 e 5 della procedura richiamata in oggetto né, ad oggi, sono in grado di dare delle tempistiche certe di attivazione del servizio;

**ATTESO** che, stante l'imminente scadenza del contratto in essere per le attività manutentive edili, è stata richiesta alla società CN Costruzioni Generali S.p.A. la disponibilità alla stipula di un contratto-ponte alle medesime condizioni contrattuali del contratto in scadenza, per un periodo di sei mesi e che la stessa ha accettato la richiesta avanzata (cfr. mail pec del 21/04/2020);

**CONSIDERATO** che:

- il limitato periodo di tempo contrattuale rende indubbiamente difficoltoso l'affidamento delle attività manutentive (con presidio fisso di operatori presso le strutture ospedaliere) da parte di ditte senza alcuna conoscenza delle strutture oggetto del servizio, con possibili ricadute anche sul piano della sicurezza e della buon andamento dell'attività ospedaliera;
- la Società CN Costruzioni Generali S.p.A. ha maturato piena conoscenza dei luoghi e dispone dei mezzi e del personale adeguato per garantire l'esecuzione dell'appalto senza soluzione di continuità;

- nelle more dell'adesione alla convenzione di ARIA S.p.A, si ravvisa, pertanto, la necessità, per ragioni di economicità ed efficienza e per assicurare il buon funzionamento delle attività istituzionali, di continuare ad usufruire delle prestazioni garantite dalla Società CN Costruzioni Generali S.p.A senza soluzione di continuità per un tempo determinato in sei mesi;

**RITENUTO** opportuno, quindi, stipulare un contratto ponte con la Società CN Costruzioni Generali S.p.A., ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, per un periodo di sei mesi, dal 1 maggio 2020 al 31 ottobre 2020, alle medesime condizioni contrattuali del contratto in scadenza, fatta salva la facoltà di recesso da parte di questa ASST, senza addebito di ogni e qualsivoglia onere a carico della medesima e/o riconoscimento di alcun indennizzo a favore della Società contraente qualora si addivenisse, anteriormente alla scadenza, all'adesione alla convenzione di ARIA S.p.A;

**CONVENUTO** di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, l'Ing. Riccardo Lotti e quale Direttori dei Lavori l'Arch. Daniela Giani, dirigente della U.O.C. Tecnico Patrimoniale;

**VISTO** lo schema di contratto allegato al presente provvedimento e ritenuto di doverlo approvare;

**PRECISATO** che:

- il costo del contratto dal 1 maggio 2020 al 31 ottobre 2020 ammonta complessivamente a presunti € 149.000,00 di cui € 4.000,00 quali oneri per la sicurezza, al netto del ribasso offerto del 28,972% sul Prezziario di regione Lombardia - edizione 2020 e oltre IVA;
- che detto importo complessivo pari a € 181.780,00, IVA inclusa, verrà annotato ai conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio ed è così suddiviso:
  - € 100.000,00 quale somma presunta per l'esecuzione di interventi manutentivi di carattere ordinario;
  - € 81.780,00 quale somma presunta per l'esecuzione di interventi di carattere straordinario a carico del Decreto n. 8609 del 14 giugno 2019 di cui alla DGR XI/1725/2019;

**ATTESO** che la U.O.C. proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria, nonché la prenotazione a bilancio, inerente al presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

**SU PROPOSTA** del Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale, Ing. Riccardo Lotti, il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio-sanitario;

## - d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di autorizzare - nelle more dell'adesione alla convenzione *ARIA 2018\_091.0 Manutenzione edile (lotto 4)* - la stipula di un contratto ponte con la Società CN Costruzioni Generali S.p.A, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, per i lavori di manutenzione edile ed affine presso i Presidi ospedalieri e i Poliambulatori dell'A.S.S.T Nord Milano, per un periodo di sei mesi dal 1 maggio 2020 al 31 ottobre 2020, per un costo complessivo presunto semestrale, al netto del ribasso offerto del 28,972% sull'elenco prezzi contrattuale, pari a € 181.780,00, di cui € 4.880,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e IVA inclusa, così suddivisi:
  - € 100.000,00 quale somma presunta per l'esecuzione di interventi manutentivi di carattere ordinario;
  - € 81.780,00 quale somma presunta per l'esecuzione di interventi di carattere straordinario a carico a carico del Decreto n. 8609 del 14 giugno 2019 di cui alla DGR XI/1725/2019;
2. di riservarsi di recedere dal contratto suindicato, senza addebito di ogni e qualsivoglia onere a carico di questa ASST e/o riconoscimento di alcun indennizzo a favore della Società contraente qualora si addivenisse, anteriormente alla scadenza, all'adesione alla convenzione di ARIA S.p.A;
3. di approvare lo schema di contratto allegato, quale parte integrante del presente provvedimento (**Allegato**);
4. di annotare il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 181.780,00, ai conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente deliberazione;
5. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incumbenti all'esecuzione del presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm.ii;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online aziendale, ai sensi dell'art 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm.ii;

8. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

(atti n. 8/2020)

Parere favorevole:

IL DIRETTORE  
SANITARIO  
(d.ssa Anna Lisa Fumagalli)

IL DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
(dott. Giovanni Palazzo)

IL DIRETTORE  
SOCIOSANITARIO  
(d.ssa Barbara Mangiacavalli)

IL DIRETTORE GENERALE  
(d.ssa Elisabetta Fabbrini)

deliberazione del Direttore Generale n. 289 del 29 APR. 2020, avente all'oggetto:

**“Autorizzazione alla stipula di un contratto ponte con la Società CN Costruzioni generali S.p.A., ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, per i lavori di manutenzione edile ed affine presso i Presidi ospedalieri e i Poliambulatori dell'ASST Nord Milano, nelle more dell'adesione alla convenzione ARIA S.p.A. in corso di attivazione. CIG 8277363807”**

\* \* \* \* \*

Il sottoscritto Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale e Responsabile del procedimento:

### ATTESTA

la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;

### DICHIARA

di avere acquisito dalla competente U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria dei costi e/o degli introiti rivenienti dal presente provvedimento, i quali vengono annotati a bilancio come segue:

al conto economico n. 64.25.00002 descrizione: manutenzione ordinaria fabbricati dell'anno 2020 per Euro 100.000,00.=

al conto di stato patrimoniale n. 04.45.00210 descrizione: manutenzione straordinaria immobilizzazioni in corso dell'anno 2020 per Euro 81.780,00

€ 81.780,00.= stato patrimoniale n. 20.07.00370 (Decreto n. 8609 del 14 giugno 2019 di cui alla DGR XI/1725/2019)

Per un totale del provvedimento pari a € 181.780,00.=

in attesa della stesura definitiva del bilancio preventivo del/i relativo/i esercizi/i

### OVVERO

che il presente provvedimento non comporta alcun onere.

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale e Responsabile del procedimento  
(ing. Riccardo Lotti)

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie conferma:

la copertura economica del presente provvedimento e l'annotazione a bilancio sopra riportata

che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio.

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie  
(d.ssa Domenica Luppino)

## **A - Epigrafe**

**CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE ED AFFINE PRESSO GLI IMMOBILI DELL'AZIENDA PER LA DURATA DI 180 GIORNI. (CIG 8277363807).**

## **B - Le parti**

ASST NORD MILANO, con sede e domicilio fiscale in Viale Matteotti n. 83 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) – Codice Fiscale e P.IVA 09320420962, rappresentata dalla dott.ssa Elisabetta Fabbrini, nata a Firenze il 12.02.1963, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della sopra citata ASST, nella sua qualità di Legale Rappresentante, per brevità di seguito denominata "Amministrazione",

E

l'Impresa CN Costruzioni Generali s.p.a. con sede in Via Vigili del Fuoco caduti in servizio 10, 70026 Modugno (BA), P. IVA 05931780729, rappresentata dal sig. Nicola Canonico, nato il 07/11/1972 a Bari, di seguito denominato "Appaltatore".

## **C - Premesse**

Premesso che

- con deliberazione n. 270 del 29.04.2019, è stato affidato l'appalto in epigrafe all'impresa C.N. Costruzioni Generali s.p.a. per un importo contrattuale pari a 145.000 euro, al netto del ribasso percentuale offerto del 28,972 % e oltre 4.000,00 euro per oneri della sicurezza, per il periodo dal 1.5.2019 al 31.10.2019 e con possibilità di proroga semestrale;
- con deliberazione n. 700 del 06.11.2019, non essendo concluse le procedure di gara di ARIA s.p.a., detto appalto è stato prorogato, alle medesime condizioni contrattuali e per il medesimo importo, per un ulteriore periodo di sei mesi, dal 01.11.2019 al 30.04.2020;
- con deliberazione n. .... del ..... si è autorizzato - nelle more dell'attivazione della convenzione di ARIA s.p.a. che ha subito pesanti ritardi anche in conseguenza dell'emergenza sanitaria in atto – la stipula di un contratto-ponte ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, per l'appalto dei lavori di manutenzione edile ed affine presso gli immobili dell'ASST NORD MILANO, per la durata di 180 giorni e per l'importo di € 145.000,00, al netto del ribasso del 28,972%, oltre oneri sicurezza pari a € 4.000,00 e IVA;

***con il presente contratto, a valere ad ogni effetto di legge, si conviene e stipula quanto segue:***

## **TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO**

### **Art. 1 - Oggetto e durata dell'appalto**

L'Amministrazione affida in appalto alla Impresa CN Costruzioni Generali s.p.a., che dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, i lavori descritti in epigrafe, da eseguirsi sulla proprietà di cui alle premesse, per una durata di 180 giorni a far data dall'1 maggio 2020, fatta salva la facoltà di recesso da parte di questa ASST in caso di adesione, anteriormente alla scadenza, a convenzioni stipulate dalle centrali di committenza ARIA s.p.a. o CONSIP s.p.a.

Potrà essere eventualmente prorogato, alle medesime condizioni contrattuali, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure in corso e all'attivazione della convenzione ARIA s.p.a. del servizio manutentivo edile.

L'appalto dovrà essere espletato secondo le modalità meglio specificate negli articoli che seguono e nel

capitolato speciale d'appalto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, ed in ottemperanza alle leggi e alle normative vigenti.

### **Art. 2 - Importo del contratto**

L'importo complessivo del contratto è pari a € 149.000,00, inclusi gli oneri della sicurezza, ex D.L.vo 81/08 e s.m.i., pari ad € 4.000,00, non soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa.

Il contratto è stipulato a misura, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016, applicando i prezzi unitari (sottoposti al ribasso offerto) desumibili dal Prezziario Regione Lombardia - Voll. 1.1. e 2.1.- edizione 2020.

L'importo di contratto come sopra definito non vincola l'importo effettivo che risulterà dalla liquidazione finale a fronte dell'espletamento dei lavori di manutenzione.

### **Art. 3 - Regime IVA**

Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 è soggetto ad IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modificazioni. Qualora i lavori in oggetto godessero di aliquote IVA agevolate l'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore la misura di detta aliquota, al fine dell'emissione della fattura.

### **Art. 4 - Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione**

La spesa di cui al presente appalto sarà sostenuta con fondi aziendali e fondi regionali.

### **Art. 5 - Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'appaltatore**

L'appaltatore elegge domicilio al seguente indirizzo: Via Vigili del Fuoco caduti in servizio 10, 70026 Modugno (BA), pec: cncostruzioni@pec.it, tel. 0805324462.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal responsabile unico del procedimento, presso il domicilio eletto di cui sopra.

### **Art. 6 - Normativa di riferimento**

Il presente contratto di appalto si intende stipulato ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, nonché con le modalità e i contenuti del capitolato speciale d'appalto.

### **Art. 7 - Modo di contabilizzare le prestazioni dell'appaltatore - pagamenti**

Il presente contratto di appalto si intende stipulato secondo la descrizione delle categorie di prestazioni da eseguire riportata nel capitolato speciale d'appalto, nonché con le modalità di pagamento di cui al capitolato medesimo.

---

## **TITOLO 2 - ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO**

### **Art. 8 - Divieto di cessione del contratto**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.

### **Art. 9 – Subappalto**

Il subappalto sarà regolamentato ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016.

### **Art. 10 - Lavoratori dipendenti e loro tutela**

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

### **Art. 11 - Sicurezza e salute nel cantiere**

L'Appaltatore depositerà prima della consegna dei lavori un piano operativo di sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

Il piano di cui sopra forma parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni del Piano della Sicurezza e del Piano operativo da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del committente.

L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che fossero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

#### **Art. 12 - Garanzia definitiva**

A garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni per il mancato od inesatto adempimento del contratto, l'Appaltatore ha costituito una garanzia fidejussoria mediante polizza fidejussoria n. .... rilasciata dalla Società ..... per l'importo di € 56.536,00.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dell'appalto risultante dal relativo certificato.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

#### **Art. 13 - Polizza di assicurazione durante i lavori**

L'Appaltatore ha stipulato polizza di assicurazione n. ...., con la società ....., con decorrenza dal 01/05/2020 fino al 31/10/2020, per la copertura assicurativa contro tutti i danni a persone o cose che dovessero essere provocati durante l'esecuzione del contratto.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

#### **Art. 14 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore, con riferimento al presente appalto identificato con il **CIG n. 8277363807**, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. I medesimi obblighi sono posti a carico di subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo coinvolti nella fase esecutiva del contratto. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla ASST Nord Milano ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

### **TITOLO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

#### **Art. 15 - Esecuzione del contratto**

Per quanto concerne le modalità di esecuzione del contratto, le stesse dovranno riferirsi esclusivamente al contenuto del capitolato speciale d'appalto che, con il presente atto, si ritiene integralmente accettato dall'Appaltatore e che forma parte sostanziale del presente contratto.

### **TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 16 - Controversie**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno gestite ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora non risolte, viene scelto come Foro competente ed esclusivo il Foro di Milano.

#### **Art. 17 - Spese di contratto**

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registrazione della copia del contratto.

### **Art. 18 - Controlli dell'Amministrazione**

L'Amministrazione rende noto di aver nominato come proprio rappresentante, con le proprie funzioni e competenze, la seguente persona, addetta al controllo dell'esecuzione del contratto: il Responsabile del procedimento ing. Riccardo Lotti.

La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 c.c. e segg.; in caso di contrasto con le espressioni letterali, la stessa dovrà risultare da apposita relazione motivata del Responsabile del Procedimento redatta seguendo le regole di correttezza e buona fede.

I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

### **Art. 19 - Risoluzione del contratto**

Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'Appaltatore, o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione del servizio o per inadempimento), l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso, con le modalità di cui all'art. 33 del Capitolato speciale d'appalto.

### **Art. 20 - Recesso**

Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, il Committente si riserva il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto con le modalità e nei termini previsti dal medesimo disposto normativo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 1373, senza addebito di ogni e qualsivoglia onere a carico della medesima e/o riconoscimento di alcun indennizzo a favore dell'Appaltatore, qualora si addivenisse, anteriormente alla scadenza contrattuale, all'adesione a convenzioni attive di CONSIP s.p.a. e/o di ARIA s.p.a., per lavori di cui alla presente procedura.

Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato dall'Amministrazione dandone comunicazione per iscritto all'Appaltatore, a mezzo di posta elettronica certificata, con un preavviso di 15 giorni.

### **Art. 21 - Richiamo per quanto non previsto**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di lavori, forniture e servizi e alle altre disposizioni di legge in vigore, e particolarmente al D.lgs. 50/2016, le cui disposizioni prevalgono sulle eventuali clausole difformi del Contratto o del Capitolato speciale di appalto.

### **Art. 22 - Allegati**

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- 1) Capitolato Speciale d'appalto
- 2) PSC
- 3) Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali.

Il presente contratto è sottoscritto digitalmente in forma di scrittura privata e in competente bollo apposto secondo le modalità per legge previste.

Letto, confermato e firmato

L'Appaltatore  
sig. Nicola Canonico

L'Amministrazione  
dott.ssa Elisabetta Fabbrini